



COMUNE DI LURAGO D'ERBA
Provincia di Como

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Assessorato Bilancio e patrimonio, lavoro, attività produttive,
artigianato e commercio**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24.06.2014
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 02.07.2015
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. del .03.2017



SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione	3
Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Articolo 3 - Presupposto impositivo	5
Articolo 4 - Soggetti passivi.....	7
Articolo 5 - Soggetto attivo.....	7
Articolo 6 - Base imponibile.....	7
Articolo 7 - Determinazione e approvazione delle tariffe.....	8
Articolo 8 - Articolazione della tariffa.....	9
Articolo 9 - Periodi di applicazione del tributo	9
Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche.....	10
Articolo 11 - Occupanti le utenze domestiche.....	11
Articolo 12 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
Articolo 13 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	12
Articolo 14 - Tariffa giornaliera	13
Articolo 15 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	13
Articolo 16 - Esenzioni e riduzioni.....	15
Articolo 17 - Agevolazioni rifiuti speciali	18
Articolo 18 - Versamenti.....	20
Articolo 18bis - Rateizzazione del pagamento di avvisi di accertamento	201
Articolo 19 - Dichiarazione	21
Articolo 20 - Funzionario Responsabile	23
Articolo 21 - Accertamento	23
Articolo 22 - Riscossione Coattiva	24
Articolo 23 - Sanzioni ed interessi	24
Articolo 24 - Rimborsi.....	25
Articolo 25 - Contenzioso.....	25
Articolo 26 - Disposizioni finali ed efficacia.....	26



Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lurago d'Erba dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Lurago d'Erba, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato B, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre limitazioni ai conferimenti di singoli utenti o di categorie particolari in rapporto alle quantità conferite desumibili anche dai formulari di identificazione del rifiuto e dal numero di accessi al centro di raccolta rifiuti differenziati.

Articolo 3 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
4. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre non pertinenti ai fondi rustici, ecc.) escluse stalle e fienili;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
 - tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
5. Sono tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate in via esclusiva.
6. La TARI è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l'uso.
7. I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati almeno di una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di mobili o suppellettili.
8. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, impianti, attrezzature, ovvero di una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), e comunque quando risultino rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o quando l'esercizio di tale attività si rilevi da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



Articolo 4 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 - Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano acquisite le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri e divisori, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a mt. 1,50. E' inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili con altezza non inferiore a mt. 1,50, anche se non risultanti dalla planimetria catastale. Non deve essere esclusa dal computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili, di qualunque genere.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI per le unità immobiliari a destinazione ordinaria è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 7 - Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, del 50%, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 8 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Ai sensi del comma 658 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento di una quota della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Articolo 9 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine previsto all'art. 19 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione.
4. L'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri con idonea documentazione di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione è possibile tener conto della data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso dei locali ed aree, salvi il caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede per il quale sussiste l'obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo da corrispondere, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportano una diminuzione, per gli stessi motivi, del tributo da corrispondere, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.



Articolo 11 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio di ogni anno ovvero, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero dei componenti di cui al presente comma, rispetto alle risultanze anagrafiche, devono essere denunciate con le modalità ed i termini previsti dal successivo art. 19.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che venga effettuata apposita richiesta e che l'assenza sia adeguatamente documentata. La variazione decorre dall'anno successivo la presentazione della richiesta.
- 2bis. Le abitazioni diverse da quelle di residenza, qualora non utilizzate e non già escluse ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, se condotte da soggetti residenti nel Comune di Lurago d'Erba, si considerano utenze domestiche con numero occupanti pari ad una unità. Tale status deve risultare da dichiarazione del contribuente. Diversamente il numero occupanti considerato sarà pari a quello del luogo di residenza.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore d'ufficio pari a 2 unità, fatto salvo quanto diversamente indicato in dichiarazione. Se dichiarate come non utilizzate e non già escluse ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, si considerano utenze domestiche con numero occupanti pari ad una unità.
4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dagli elementi acquisiti.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito dichiarati distintamente dall'abitazione, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento, e sono assoggettate alla TARI solo per la parte fissa. Si considerano utenze domestiche con 1 occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito non assoggettabili a pertinenze di abitazioni e non considerabili quali pertinenze di utenze non domestiche.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. La variazione decorre dall'anno successivo la presentazione della richiesta.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 12 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta, in via permanente, un'attività economica e/o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata o per la voce meglio corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 14 - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la Tari è applicata in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 20%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
6. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Articolo 15 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree che nel contempo non siano dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e siano sprovvisti di mobili e suppellettili. Nel caso di



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- utenze non domestiche i locali e le aree si considerano non predisposti all'uso se, oltre ai requisiti di cui al punto precedente, non dispongano neanche dei titoli assentivi o autorizzativi necessari per l'esercizio dell'attività;
- b) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, servizi igienici, gradinate del pubblico, ufficio biglietteria, punti di ristoro e simili locali;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - e) soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - f) le superfici di balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - g) le serre a terra;
 - h) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto.
2. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa solo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione;
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti, oltre ad essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.



Articolo 16 - Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Sono inoltre esclusi da tassazione:
 - a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali (ivi compresa l'intera superficie del centro polifunzionale di Via Santo Stefano, 1) e le altre superfici di locali di proprietà dell'ente non occupati e non concessi in locazione e/o uso a soggetti terzi;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.
4. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura
 - a) del 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è da 500 fino a metri 1000;
 - b) del 30 % della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata se la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è pari a oltre metri 1000.
6. A partire dall'anno 2015 su una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

La Tari è ridotta del 30% sia nella quota fissa sia nella variabile per le abitazioni occupate esclusivamente da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

I contribuenti di cui al presente comma sono soggetti agli adempimenti dichiarativi previsti dall'articolo 19 del presente regolamento. L'agevolazione sopra indicata compete pertanto solo su richiesta dell'utente interessato. La suddetta riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. Rimane obbligo del contribuente, con la dichiarazione di cui all'art. 19 del presente regolamento, di denunciare il venir meno dei requisiti agevolativi. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la suddetta riduzione. In caso di inesistenza delle stesse si procederà a recuperare la differenza dovuta mediante emissione di avviso di accertamento.

7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa del tributo. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'effettiva realizzazione del compostaggio. La riduzione verrà applicata dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di cui al presente comma. Tale istanza si ritiene valida anche per gli anni successivi, sino ad eventuale dichiarazione di contenuto opposto. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota della parte variabile dei costi imputabili alle utenze domestiche.
8. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano le riduzioni di cui al comma 7. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.
9. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni da applicarsi sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile.
 - a) Sono esenti le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, mercati, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.08.1991, n. 266 e legge regionale 26.04.1993, n. 28, partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituiti e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione;
 - b) Sono esenti le aree pubbliche adibite a mercato ed a manifestazioni fieristiche di vario genere;
 - c) Sono esenti gli immobili non occupati e non locati detenuti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- d) La tassa sarà applicata in misura ridotta al 5% per le superfici ovvero i locali adibiti non a scopo di lucro ad attività di tipo ricreativo-formativo e/o di supporto didattico facenti capo a istituti dei quali è riconosciuta dall'amministrazione la consolidata valenza pubblica e di utilità per la cittadinanza luraghese (ad esempio oratori e/o centri di ricreazione giovanile);
 - e) A partire dal 2017 i pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, tabaccherie) riconosciuti dal Comune quali esercizi "No Slot" (come meglio descritto in apposito regolamento comunale per la gestione dell'elenco "esercizio no slot") fruiranno di una riduzione del 50% calcolata sulla sola quota di parte variabile che costituisce la tariffa;
 - f) Ai fini dell'applicazione e calcolo della tari relativamente ad alberghi, ristoranti e simili la sola superficie dei locali dai medesimi utilizzata per eventi e cerimonie saltuari e comunque per un numero annuo di giorni inferiore a n. 100 viene ridotta del 30%.
10. Le esenzioni di cui ai commi 9 a), 9 b) e 9 d) vengono applicate d'ufficio e non necessitano della presentazione di specifiche domande.
11. Relativamente all'esenzione di cui al comma 9 c) dovrà essere presentata apposita richiesta alla quale dovrà essere allegata documentazione attestante l'effettivo ricovero permanente. L'esenzione avrà decorrenza con effetto a partire dall'anno successivo la presentazione della richiesta stessa.
12. La riduzione di cui al comma 9 e) verrà concessa con decorrenza dal periodo di imposta di iscrizione nell'elenco "esercizi no slot" previa presentazione di relativa comunicazione all'Ufficio Tributi.
- 12 bis. La riduzione di superficie di cui all'art. 16, comma 9, lett. f) verrà concessa nel caso in cui venga presentata apposita richiesta da parte del contribuente e sarà limitata alla sola superficie, da indicarsi in planimetria, e che presenti un'autonoma finalità di utilizzo per eventi/banchetti/cerimonie. Non saranno ammessi frazionamenti di altre superfici. La riduzione avrà decorrenza con effetto a partire dall'anno successivo la presente dichiarazione. Per il solo anno di applicazione del presente Regolamento, la domanda presentata entro il 30.06.2016 varrà per l'anno 2016. La richiesta verrà tenuta valida sino a diversa dichiarazione di senso contrario. Al termine di ogni anno solare dovrà essere dimostrato da parte del contribuente l'effettivo utilizzo ridotto del locale in questione. Gli uffici comunali si riservano la facoltà di effettuare i debiti accertamenti.
13. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.
14. L'entità globale delle agevolazioni di cui al comma 9 del presente articolo, debitamente richieste, sono inserite in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da



risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Articolo 17 - Agevolazioni rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti speciali pericolosi, oppure le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, a condizione che ne dimostrino l'effettivo trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono soggette a tariffa:
 - le superfici adibite all'allevamento degli animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati e pericolosi le ditte produttrici dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione di tali rifiuti o sostanze, indicandone l'uso, le tipologie di rifiuti e dimostrando con idonea documentazione l'osservanza della normativa sullo smaltimento di tali rifiuti.
4. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività produttiva non sia possibile definire oggettivamente la parte ove si formino i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, viene applicata una riduzione forfetaria sulla superficie imponibile secondo quanto indicato nella seguente tabella:

ATTIVITÀ	% riduzione
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse	20



Falegnamerie e lavorazioni del legno	30
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici, di analisi	15
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20
Altre attività diverse dalle precedenti	15

5. La riduzione di cui al comma 4) viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi (esibendo, a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). Tale riduzione, in assenza di dichiarazioni di variazione da parte della ditta contribuente, avrà effetto anche per gli anni successivi, fatti salvi possibili controlli da parte dell'ufficio tributi.
6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
- 6bis Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
7. Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilabili agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nell'apposito provvedimento di assimilazione.
8. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo/recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

9. La riduzione fruibile di cui al comma 8 non potrà essere superiore al 50 % della tariffa dovuta sulla parte variabile della corrispondente categoria di utenza .
10. La percentuale di riduzione è commisurata alla quantità effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (“produzione ponderata di rifiuti”) sulle superfici tassabili in relazione all'attività esercitata. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai coefficienti di produzione “Kg/mq annuo” per l'attribuzione della quota variabile di tariffa (KD) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
11. Ai fini del calcolo della suddetta riduzione gli operatori sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo/recupero nel corso dell'anno precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 relativi ai rifiuti avviati al riciclo/recupero, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo/recupero, in conformità alle normative vigenti.

Articolo 18 - Versamenti

1. Il Comune riscuote il tributo Tari dovuto in base alle dichiarazioni o agli accertamenti emessi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo con cadenza e modalità definite annualmente in sede di approvazione delle tariffe di pagamento.
2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di c.c. postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il Comune può, in deroga all'art. 52 del d.Lgs. n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai quali, alla data del 31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 22, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 18 bis – Rateizzazione del pagamento di avvisi di accertamento

1. I presupposti, le condizioni e le procedure di concessione della rateizzazione del tributo trovano disciplina in apposito regolamento comunale in materia, cui si rimanda integralmente.

Articolo 19 - Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.
2. I Soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazione o riduzioni;
 - c) il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
3. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
6. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche da uno dei componenti il nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere a mero titolo esemplificativo:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia del soggetto dichiarante e degli altri componenti residenti ed eventuali non residenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, con relativi dati anagrafici;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, nonché i dati catastali degli immobili dichiarati;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in ciò è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere a mero titolo esemplificativo:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica via posta elettronica o Pec, o a mezzo fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
11. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
12. Il Comune, mediante gli uffici preposti e/o mediante società mandatarie dello stesso, al fine di aggiornare la banca dati TARI e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario e/o altra modulistica che ritenesse opportuno con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.
13. Il Comune, mediante gli uffici preposti e/o mediante società mandatarie dello stesso, al fine di aggiornare la banca dati TARI può richiedere agli amministratori competenti dei condomini di cui all'art. 117 C.C. ed al soggetto responsabile del pagamento nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o dei detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Articolo 20 - Funzionario Responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 21 - Accertamento

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 22 - Riscossione Coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 23 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.



6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Non si procede all'accertamento per omessa o infedele dichiarazione e alla conseguente riscossione, qualora l'ammontare dovuto per la pura tassa risulti non superiore a 12 euro con riferimento ad ogni singola annualità. Tale limite non si applica nel caso la medesima violazione sia ripetuta per più di un'annualità.

Articolo 24 - Rimborsi

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti agli artt. 9, 16, 17 del presente regolamento sono operati mediante riduzione dell'importo richiesto, disposta direttamente dal responsabile del tributo.
2. La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo o, nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo è rimborsato su istanza del contribuente entro i termini e con le procedure previste dalla legge.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 23 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al discarico o allo sgravio qualora la somma da discaricare o sgravare, al lordo del tributo provinciale, sia inferiore ad € 12,00.

Articolo 25 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni), e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Articolo 26 - Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**** Allegato A nelle pagine seguenti ****

**** Allegato B nelle pagine seguenti ****



ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

ALLEGATO B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

